



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 29S/18

C.S.A. 8/18

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel reclamo proposto dalla Signora Orietta Odescalchi, giocatrice tesserata F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Federico Sinicato, P.D. 29S/18.

Con decisione del 10 luglio 2018 del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia veniva irrogata alla Signora Orietta Odescalchi la sanzione della squalifica per mesi 16 con il divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. e con la quale si da atto che l'indagata non ha partecipato al giudizio in quanto non comparsa all'udienza fissata per il giorno 10 luglio né risulta abbia depositato memorie difensive.

Avverso detta decisione ha proposto reclamo la Signora Odescalchi in data 7 agosto 2018, sostenendo di non avere mai ricevuto comunicazione alcuna

dell'apertura del procedimento a suo carico e di essere venuta a conoscenza della sanzione soltanto a seguito di lettera inviata dal Circolo di appartenenza in data 29 luglio, con allegata copia della decisione.

All'udienza del giorno 18 settembre 2018, fissata da questa Corte per la trattazione del reclamo, comparivano l'Avv. Berruti per la Procura Federale, tempestivamente costituito con la memoria e la reclamante di persona.

Quest'ultima si riportava a quanto già scritto, insistendo per l'annullamento della decisione e confermando la circostanza di averne avuto conoscenza soltanto in data 29 luglio 2018 a seguito della citata lettera.

La Procura concludeva per l'annullamento della decisione e il rinvio del procedimento ad altro Giudice Sportivo Territoriale, stante il vizio del contraddittorio realizzato ed accertato in primo grado.

La Corte Sportiva di Appello, previa conferma della sospensione della esecutività della decisione impugnata, si riservava la decisione.

Motivi della decisione

E' emerso documentalmente che la ricorrente Signora Odescalchi non ha ricevuto, per disguido della Segreteria O.G., alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico. Infatti un errore di compilazione dell'indirizzo mail ne ha impedito il recapito.

Del provvedimento sanzionatorio la reclamante ha avuto ufficialmente notizia soltanto a seguito della comunicazione del Circolo di appartenenza con lettera del 29 luglio, documento acquisito agli atti, lettera con la quale le veniva trasmessa anche copia della decisione.




Il reclamo proposto in data 7 agosto deve ritenersi pertanto tempestivo, dovendosi far decorrere il termine per l'impugnazione appunto dalla data del 29 luglio.

Lo stesso risulta anche fondato, avendo questa Corte accertato che l'intero procedimento di 1° grado si è svolto in sua assenza con totale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, del tutto incolpevolmente da parte dell'indagata.

E' utile rammentare che l'art. 7, co. 6, R.G. - uniformandosi a quanto stabilito dall'art. 2, co. 6, Codice di Giustizia Sportiva del CONI - prescrive che *"gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi di Giustizia emanati dalla Giunta Naz. del CONI e, per quanto non disciplinato, ai principi ed alle norme generali del processo civile ..."*.

Devesi pertanto dichiarare la nullità della decisione impugnata emessa dal Giudice Territoriale competente in data 10 luglio 2018 per mancata comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice di primo grado affinché proceda, nel rispetto del contraddittorio, alla rinnovazione dell'intero giudizio. Ciò in applicazione dell'art. 354 c.p.c..

Per motivi di opportunità, che se inosservati potrebbero portare alla ricusazione o alla astensione del Primo Giudice (art. 27, R.G.), si designa un Giudice diverso, cui demandare la rinnovazione del giudizio, che questa Corte individua in quello territorialmente più prossimo, ovverossia il Giudice competente per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, avv. Renato Martorelli.

L'accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa versata.



P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, visti gli artt. 7, co. 6; 45, co. 8, R.G. e 354 c.p.c., accoglie il reclamo proposto dalla Signora Orietta Odescalchi avverso la decisione P.D. 29S/18 emessa dal Giudice Territoriale per la Lombardia in data 10 luglio 2018, e per l'effetto dichiara la nullità della decisione impugnata per violazione delle norme che regolano il contraddittorio.


Rimette gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento, che designa in quello competente per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Avv. Renato Martorelli e manda alla Segreteria di rimettere la presente decisione e l'intero fascicolo al predetto ufficio.

Autorizza la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 28.09.2018

Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

